Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione — giudizio rescindente – giudizio rescissorio – distinzione - contenuti

Descrizione

Il giudizio di revisione ha una struttura bifasica eventuale, perché è articolato in una prima e necessaria fase preliminare (giudizio rescindente) e in una successiva ma eventuale fase rescissoria (giudizio rescissorio), che è eventuale in quanto subordinata all'esito positivo del giudizio rescindente. La prima fase, rescindente, ha ad oggetto l'accertamento dei presupposti di ammissibilità della domanda di revisione; la successiva fase, rescissoria, consiste nella riapertura della valutazione del merito, possibile soltanto in caso di esito positivo del giudizio rescindente, che abbia dunque condotto all'annullamento della precedente decisione divenuta irrevocabile (CFA, SS.UU., n. 155/2023-2024; SS.UU., n. 102/2023-2024; Sez. I, n. 64/2023-2024; SS.UU, n. 61/2022-2023; Sez. I, n. 9/2022-2023; Sez. I, n. 85/2021-2022; SS.UU., n. 57/CFA-2019-2020). Il giudizio rescindente si atteggia come un filtro di ammissibilità rispetto alla celebrazione del giudizio in senso stretto di revisione, in cui viene rinnovato l'esame del merito con effetto rescissorio (CFA, SS.UU., n. 102/2023-2024, che richiama SS.UU., n. 13/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 38/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 63 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0038 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig. Lion Malaj)